



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 29 Settembre 2025**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**I disallineamenti nel quadro RV del Modello Redditi 2025**

di **Fabio Giommoni**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Le presunzioni di utilizzo delle riserve nella Mini IRES**

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Nuove limitazioni al riporto delle perdite nel conferimento di azienda**

di **Ennio Vial**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Ai fini della piccola proprietà contadina c'è pertinenza e pertinenza**

di **Luigi Scappini**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Il valore del comodato**

di **Gianfranco Antico**

## **EDITORIALI**

**TeamSystem ed Euroconference al Convegno Nazionale UNGDCEC di Cagliari**

di **Milena Montanari**

**IMPOSTE SUL REDDITO**

## ***I disallineamenti nel quadro RV del Modello Redditi 2025***

di **Fabio Giommoni**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**LA CIRCOLARE  
TRIBUTARIA**

**IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4%** anziché € 250 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
Abbonati ora

La sezione I del quadro RV (“Riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali”) del Modello Redditi deve essere compilata per indicare le attività patrimoniali caratterizzate da disallineamenti tra i valori civilistici e quelli fiscali.

La principale novità di tale sezione nel Modello Redditi 2025 riguarda i disallineamenti che si generano per effetto della nuova disciplina di neutralità fiscale delle operazioni aventi a oggetto gli “studi professionali” di cui all’art. 177-bis, TUIR, introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 (c.d. Decreto IRPEF-IRES).

Altre novità che interessano detta sezione, sempre derivanti dal D.Lgs. n. 192/2024, attengono alla riduzione del doppio binario civilistico-fiscale per alcuni componenti di reddito di impresa e alla nuova disciplina delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento dei principi contabili.

### **La sezione I del quadro RV: riconciliazione dati di bilancio e fiscali**

La sezione I del quadro RV del Modello Redditi 2025, composta dai righe da RV1 a RV9 va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle seguenti operazioni indicate dalle istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello:

? fusioni, scissioni e conferimenti di azienda;

? rivalutazione di beni;

? conferimento agevolato ai sensi della Legge n. 218/1990<sup>[1]</sup>;

? conferimenti di complesso unitario organizzato, apporti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di complesso unitario ai sensi dell’art. 177-bis, TUIR;

? altre operazioni.

**Regole generali di compilazione della sezione I del quadro RV**

Per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo della sezione I del quadro RV<sup>(1)</sup>.

Per quanto attiene al raggruppamento dei beni in categorie, le istruzioni fanno riferimento alla “voce di bilancio”, per cui si ritiene che i beni debbano essere indicati, ad esempio, in base alle voci di cui allo schema di bilancio civilistico *ex art.* 2424, c.c., nel caso di contribuente società commerciale che applica i Principi contabili nazionali.

A ogni tipologia di operazione che ha generato il disallineamento tra valori di bilancio e valori riconosciuti ai fini fiscali delle singole categorie di beni corrisponde un diverso codice da indicare nella casella 2 denominata “Causa”. La tabella seguente riassume i codici utilizzabili.

Codice	Descrizione
1	Fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda
2	Rivalutazioni di beni
(3)	(Valutazione dei crediti e debiti in valuta)
4	Conferimenti agevolati <i>ex D.Lgs. n. 218/1990</i>
5	

## ***Le presunzioni di utilizzo delle riserve nella Mini IRES***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche**

[Scopri di più](#)

L'introduzione della cosiddetta **IRES premiale** (introdotta dalla Legge di bilancio 2025, e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) rappresenta una **misura di fiscalità agevolata transitoria**, valida per il solo periodo d'imposta 2025. Essa consiste in una **riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES**, portandola al 20%, a condizione che l'impresa **soddisfi specifici requisiti di natura patrimoniale, d'investimento e occupazionale**.

L'accesso alla riduzione dell'aliquota IRES è subordinato al **ricorrere di diverse condizioni**, tra cui spicca **l'obbligo di accantonamento di una quota minima dell'utile** conseguito nell'esercizio **in corso al 31 dicembre 2024**. La condizione impone che una quota **non inferiore all'80% dell'utile** dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 **sia accantonata ad apposita riserva**. Conseguentemente, le società o gli enti che **non abbiano conseguito un utile** in tale esercizio **sono precluse dall'accesso all'agevolazione**.

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025 fornisce una **definizione estensiva di ciò che si considera "utile accantonato a riserva"**. Ai fini del Decreto, l'utile è considerato accantonato **se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci** in sede di approvazione del bilancio. Rientrano in tale accezione:

- **l'utile destinato a qualsiasi riserva**, a prescindere dalla sua "disponibilità" o dal fatto che la destinazione derivi da una disposizione di legge o statutaria. Esempi includono la **riserva legale, la riserva statutaria, o la riserva straordinaria**;
- **l'utile destinato alla copertura delle perdite** di esercizi precedenti;
- **l'utile destinato ad aumento di capitale**, nonché quello **semplicemente portato a nuovo**.

È opportuno osservare che, se la delibera di approvazione del bilancio distribuisce ai soci **una quota dell'utile 2024 tale da superare**, unitamente agli eventuali acconti, **il 20% del medesimo utile**, la **condizione di accesso viene meno**.

Il corretto accantonamento dell'utile 2024 deve essere **preservato per un periodo definito**, la cui mancata osservanza determina la **decadenza integrale dal beneficio** (recapture). In particolare, **i soggetti beneficiari decadono** dall'agevolazione, **qualora la quota di utile**

accantonato, ai sensi dell'[art. 4, comma 1, lett. a\)](#), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026 per i soggetti "solari"). Anche se la società accantona un utile 2024 superiore alla soglia minima dell'80% (ad esempio, il 95%), il vincolo fiscale ai fini della decadenza è limitato all'80%. Pertanto, eventuali distribuzioni che riducano la quota di utile accantonato fino alla predetta soglia minima (l'80%) non innescano la causa di decadenza.

Il D.M. 8 agosto 2025 introduce **presunzioni fiscali relative all'ordine di utilizzo delle riserve** sia per la **copertura delle perdite** che per la **distribuzione**, al fine di tutelare l'utile 2024 accantonato. In particolare:

- se si utilizzano **riserve per coprire perdite**, si considerano **prioritariamente utilizzate le riserve** (o quote di esse) **diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile 2024 accantonato sottoposto a vincolo**. Questa **presunzione opera in ambito fiscale e mira a preservare l'integrità dell'utile 2024 vincolato**, a prescindere dalla delibera assembleare.
- sebbene il Decreto Ministeriale non preveda una specifica regola sull'ordine di distribuzione delle riserve in generale, l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in un recente videoconferenza, ha affermato che **opera una presunzione "fiscale" di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall'utile 2024 accantonato**. Di conseguenza, **l'importo distribuito dovrebbe essere imputato prioritariamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale**.

Si ricorda, infine, che per garantire **la tracciabilità e il rispetto del vincolo fiscale**, l'[art. 7, comma 2, lett. a\)](#), [D.M. 8 agosto 2025](#), impone **un onere di monitoraggio**: l'**ammontare complessivo delle riserve** costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, gli utili utilizzati a copertura perdite e le loro eventuali variazioni, devono essere **distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi** per ciascuna voce del patrimonio netto. Questa indicazione, da includere nel modello Redditi 2026, **permette di distinguere la quota vincolata** (almeno l'80% dell'utile 2024) dalla **parte liberamente utilizzabile**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

## ***Nuove limitazioni al riporto delle perdite nel conferimento di azienda***

di **Ennio Vial**

Convegno di aggiornamento

### **Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie**

Scopri di più

Il **riporto delle perdite fiscali** nelle **operazioni straordinarie** è una questione **molto delicata**, in quanto il Legislatore si preoccupa di **contrastare il commercio di bare fiscali**.

La prima ipotesi di limitazione al **riporto delle perdite** si rinviene in occasione dalla **cessione della partecipazione societaria**.

Al riguardo, l'[art. 84, comma 3, TUIR](#), infatti, **inibisce**, in linea di principio, il **riporto a nuovo delle perdite fiscali pregresse**, laddove la **maggioranza delle azioni o quote della società titolare delle perdite venga trasferita** o, comunque, acquisita da terzi e **risulti modificata l'attività principale** effettivamente esercitata dalla medesima società **nei periodi di formazione delle perdite**.

In altre parole, il Legislatore ammette che i medesimi soci di **possano svolgere un nuovo business**. In questo caso, possono **utilizzare le perdite maturate** con la precedente **esperienza imprenditoriale**. Analogamente, se il business lo portano avanti degli altri soci, è possibile che **le perdite pregresse siano utilizzate da costoro**.

In estrema sintesi, se hai generato delle perdite, vuol dire che **non sei bravo nel tuo lavoro**. Pertanto, cambi mestiere (cambia l'attività ma non il controllo). In alternativa, lasci che **il tuo lavoro lo svolga un altro soggetto** (cambia il controllo ma non l'attività). Questa è la *ratio* dell'[art. 84, TUIR](#).

Un ulteriore caso in cui si può realizzare un commercio di bare fiscali, si ha con la **fusione societaria**.

Una società profittevole potrebbe **incorporare una società in perdita**, oppure **una società in perdita potrebbe incorporare una società profittevole**. L'[art. 172, TUIR](#), prevede delle **condizioni stringenti** per il riporto delle perdite fiscali.

La questione si complica quando passiamo a esaminare **l'operazione societaria di scissione**. In

questo caso, infatti, le **perdite rappresentano** una **posizione soggettiva della scissa** che viene da questa in parte conservata e in parte **attribuita alle beneficiarie in proporzioni ai patrimoni contabili** rimasti o trasferiti.

La **compensazione intersoggettiva delle perdite non può verificarsi né in relazione alla scissa, né in relazione alla beneficiaria neocostituita**. L'unico caso in cui le limitazioni previste dall'[art. 173, TUIR](#), trovano applicazione è quello della **scissione a vantaggio di una beneficiaria preesistente**. Il caso potrebbe essere quello di **una scissa in perdita che attribuisce un compendio a una beneficiaria profittevole**, oppure potrebbe essere il caso di una **scissa profittevole che assegna un ramo, anch'esso profittevole, a una beneficiaria in perdita**.

Diversamente dalla fusione e dalla scissione, tuttavia, il **conferimento di azienda non è mai stato interessato da queste discipline** limitative del riporto delle perdite. In parte ciò discende dal fatto che nel conferimento di azienda o di beni **non vi è una norma che**, analogamente alla scissione, **preveda un trasferimento delle posizioni soggettive della conferente alla conferitaria**. Infatti, nell'[art. 176, TUIR](#), manca un corrispondente al [comma 4 dell'art. 173](#), relativo alle posizioni soggettive. Pertanto, il fatto che le posizioni soggettive rimangano alla conferente, **riduce di gran lunga il rischio che si verifichi una compensazione intersoggettiva delle perdite**. Il legislatore, tuttavia, si è sempre dimenticato di contemplare l'ipotesi in cui la società conferente attribuisce un **ramo d'azienda profittevole a una conferitaria precostituita in perdita**.

La dimenticanza è stata, tuttavia, recentemente **risolta a opera** dell'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. n. 84/2025](#), conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025, che ha inserito un nuovo [comma 5-bis all'art. 176, TUIR](#).

La norma prevede che *«Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la **società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto** quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento»*.

Il Legislatore non ha mutuato la **disciplina delle posizioni soggettive della scissione** per tener conto della diversa natura dell'operazione di conferimento di azienda. Nessuna posizione soggettiva della conferente passa alla scissa. Inoltre, la **conferitaria neocostituita non può rientrare nella norma**, in quanto non ha perdite fiscali pregresse e **non ha un bilancio chiuso anteriormente al conferimento**.

L'unico caso possibile di compensazione intersoggettiva è, quindi, quello della **società conferitaria preesistente con perdite pregresse**.

**IMPOSTE SUL REDDITO**

## ***Ai fini della piccola proprietà contadina c'è pertinenza e pertinenza***

di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

### **Immobili e fisco**

Scopri di più

Recentemente la **CGT di Il grado del Piemonte**, con la **sentenza n. 289/II del 10 aprile 2025**, ha affrontato l'azionabilità dell'agevolazione, nota come **piccola proprietà contadina**, anche ai **fabbricati**, soffermandosi sul concetto di **pertinenzialità**.

Come noto, ai sensi dell'[art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009](#), con il dichiarato obiettivo di assicurare agevolazioni per la c.d. piccola proprietà contadina, è previsto che *«gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, ..., sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento»*.

La norma non rappresenta una novità in quanto, sin dal **1964**, con la **Legge n. 504**, era stata introdotta una norma agevolativa in tal senso, prorogata di anno in anno, fino a giungere all'introduzione **a sistema** dal **2010**.

Tuttavia, si deve sin da subito affermare come le **2 norme** non **si pongono senza soluzione di continuità** come, del resto, confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 36/E/2010](#), in cui ha affermato che tale affermazione deriva dalla sussistenza di **requisiti diversi** tra le 2 norme.

Ed entrando nel merito della sentenza in commento, oggetto di **agevolazione** sono i **trasferimenti**, a titolo oneroso, di **terreni e relative pertinenze**, qualificati **agricoli** in base a strumenti urbanistici vigenti.

Ne deriva che la **norma si applica non solo ai terreni**, ma **anche ai fabbricati**, a condizione che questi ultimi si possano qualificare come **pertinenziali ai terreni trasferiti**.

Il dato normativo si limita a richiamare il concetto di **pertinenzialità**, senza offrire ulteriori precisazioni o limitazioni in merito.



Ad esempio, rispetto alla **norma** del **1954**, veniva prevista l'estensione delle agevolazioni *«agli acquisti a titolo oneroso delle **case rustiche non situate sul fondo**, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia»*.

Proprio l'**assenza** di espresso **rimando** alla possibilità che il fabbricato, cosa del resto non inusuale, non insista sul fondo oggetto di acquisto agevolato, è stato origine di **contenziosi** con l'Agenzia delle Entrate **in ragione** della **posizione** di quest'ultima, espressa nella [risoluzione n. 26/E/2015](#) dove, nell'esaminare il caso prospettato, e aver **ricondotto il concetto di pertinenzialità** nell'[art. 817, c.c.](#), ha affermato che, per poter azionare l'agevolazione anche in riferimento all'immobile è **necessario** che quest'ultimo sia **sovostante** al **terreno** che, bisogna ricordarlo, **rappresenta il vero bene cui si applica la norma**.

E proprio su questo requisito, ovverosia che **oggetto di compravendita sia un terreno e relative pertinenze**, qualificato agricolo in base a strumenti urbanistici vigenti che si sofferma la sentenza della **CGT di II grado del Piemonte**.

Oggetto del contendere, infatti, era la ripresa a tassazione di una cessione, come, per espressa dichiarazione delle parti in atti, era la **cessione** di un **fabbricato agricolo** e un *«**appezzamento di terreno pertinenziale a destinazione agricola**»*.

In altri termini, come si legge nella **sentenza** *«oggetto del negozio fu un **fabbricato agricolo** (con annesso un terreno agricolo) e non un terreno agricolo o come detto sopra un fondo agricolo, vale a dire un bene il cui trasferimento per una norma di stretta interpretazione come quella in parola non poteva godere dell'agevolazione fiscale»*.

A questo deve **aggiungersi**, tornando sul concetto di **pertinenzialità**, e tralasciando la qualificazione data dal contribuente in atto al fondo e al fabbricato, che ai fini della **sussistenza** del requisito, in ragione del rimando all'[art. 817, c.c.](#), è **necessario** verificare la sussistenza dei seguenti **2 requisiti**:

- **soggettivo**, consistente nella **volontà espressa o tacita del proprietario** della cosa principale di destinare la cosa accessoria a servizio o a ornamento del bene principale;
- **oggettivo**, consistente nel **rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale** e quello accessorio.

Nel **caso di specie**, l'**estensione** del fondo (**1.370 metri quadri**), affermano i giudici, **non è idonea** per ritenere il terreno **fondo rustico**. A questo, e qui si dissente rispetto la ricostruzione fornita dai giudici, a conferma che oggetto principale della compravendita fosse l'immobile e non il fondo, con conseguente inazionabilità della piccola proprietà contadina, vi è la stessa attribuzione del prezzo di scambio (nel caos di specie 90.000 euro per il fabbricato e 5.000 euro per il terreno), *“quantificazione che lascia intendere che bene principale trasferito fu un manufatto e non un terreno.”*.



Su questo ultimo aspetto non si è d'accordo apriori in quanto ben può accadere che l'immobile, in ragione della sua dimensione, ubicazione o altra caratteristica, possa avere un valore superiore al fondo; quel che conta è che lo stesso sia destinato a pertinenza del terreno in forza dei requisiti richiesti dall'[art. 817, c.c.](#).

**IMPOSTE SUL REDDITO*****Il valore del comodato***di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

**Locazioni brevi e turistiche 2025**

Aspetti fiscali, contrattuali e amministrativi

Scopri di più

L'[art. 1803](#) del **Codice civile** individua il **comodato** con quel contratto con il quale una parte (**comodante**) **consegna** a un'altra (**comodataria**) una **cosa mobile o immobile**, affinché **se ne serva per un tempo o per un uso determinato**, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Nel secondo capoverso viene esplicitato che *«il comodato è essenzialmente gratuito»*.

In linea generale, il **comodato non è assimilabile ai contratti con prestazioni patrimoniali** che comportino movimenti di ricchezza. Tale negozio, invero, rientra fra i **c.d. rapporti di cortesia**, basato sulla fiducia personale *intuitus personae* **che non generano**, cioè, **alcun vincolo di carattere giuridico**.

L'ordinamento giuridico **prende in considerazione il comodato**, in quanto con esso la detenzione della cosa, a differenza di quanto **avviene negli altri rapporti di cortesia**, passa alla persona che riceve il favore (comodatario), i cui obblighi, nei limiti e nei termini di godimento, **vengono previsti e disciplinati a tutela dei diritti del comodante sulla cosa stessa**.

Caratteristiche del contratto di comodato sono:

- la **realità** (in quanto il contratto si perfeziona con la consegna della cosa);
- l'**obbligatorietà** (in quanto il comodatario acquista solo un diritto personale, e non vi è traslazione di proprietà della cosa data in uso);
- la **unilateralità** (in quanto implica prestazione da una sola parte, cioè la restituzione della cosa da parte del comodatario);
- la **gratuità** (se il contratto prevedesse un corrispettivo si configurerebbero altri contratti, come ad esempio la locazione).

Conformemente al principio di **libertà della forma**, il contratto di comodato **può essere redatto verbalmente o per iscritto**.

Il comodato si definisce **precario** quando **non è stato convenuto un termine**, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata; in tal caso, **il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda (*ad nutum* – [art. 1810, c.c.](#))**.

Gli obblighi del comodatario sono disciplinati dall'[art. 1804](#) del Codice civile. Il comodatario, pertanto, «**è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia**», non può servirsene che per **l'uso determinato dal contratto** o dalla natura della cosa, e **non può concedere a un terzo il godimento della cosa, senza aver ricevuto il consenso del comodante**, il quale può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al **risarcimento del danno**, se il **comodatario non adempie gli obblighi suddetti**. Fra le obbligazioni del comodatario spicca, pertanto, **l'obbligo di custodia**, che riguarda anche gli accessori, e tale obbligo non si estingue con la cessazione del contratto, ma **persiste fino al momento dell'effettiva riconsegna**.

Il comodatario, secondo l'[art. 1808, c.c.](#), **non ha diritto al rimborso delle spese sostenute** per servirsi della cosa, ma ha il **diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie** sostenute per la conservazione della cosa se queste erano necessarie e urgenti. In base alla norma civilistica sopra indicata e in forza del generale obbligo di conservazione della cosa, di cui all'[art. 1804, c.c.](#), il comodatario **dovrà sopportare non solo le spese necessarie** all'uso ma anche quelle per **l'ordinaria manutenzione**.

Ai fini delle **imposte dirette**, i beni concessi in comodato **devono sempre essere dichiarati dal comodante**, dato che il **comodatario non è titolare di un diritto di proprietà** o di altro diritto reale di godimento, ma solo di un diritto personale di godimento.

**Il comodato avente a oggetto beni immobili è soggetto a registrazione obbligatoria**. In generale, se redatto in forma scritta, occorre **registrarlo entro 30 giorni dalla data di stipula**. Se invece il contratto è verbale, è obbligatoria registrarlo solo se viene enunciato **in un altro atto sottoposto a registrazione**.

Una cosa, comunque, si ritiene necessaria, ancorché **non obbligatoria in via di principio**, affinché il comodato possa produrre "**effetti fiscali**": il contratto, se non registrato, deve almeno avere "**data certa**" (ad esempio, attraverso lo scambio di corrispondenza del contratto a mezzo raccomandata R.R. ovvero PEC). La registrazione del contratto o la "**data certa**" permettono ai **verificatori del Fisco** di appurare in sede di controllo la **deducibilità o meno dei costi sostenuti** e garantiscono il contribuente da eventuali presunzioni fiscali.

In questo contesto normativo, appare particolarmente interessante l'[ordinanza n. 19143/2025 della Corte di Cassazione del 12 luglio 2025](#), che è intervenuta a seguito di un contenzioso instaurato per la fruizione della **detrazione di cui all'art. 1, comma 344 ss., Legge n. 296/2006**, norma che ha previsto, per le **spese documentate sostenute**, entro un determinato periodo temporale, **relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti**, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al **55% degli importi rimasti a carico del contribuente**. Tale agevolazione è stata più volte prorogata, con l'introduzione di modifiche qui non rilevanti. In merito al profilo soggettivo, gli Ermellini richiamano la [circolare n. 36/E/2007](#), che riconosce nella detenzione derivante dal **comodato una delle fonti della legittimazione all'agevolazione**, che **permane anche dopo la cessazione dello stesso comodato, relativamente al comodatario che abbia sostenuto le spese**: «*La sussistenza del comodato integra, quale titolo idoneo alla detenzione, anche la prova della sussistenza di quest'ultima, per quanto attiene l'onere*

*gravante sulla contribuente comodataria ai fini dell'agevolazione».*

Pur se è stato affermato che, di regola, il comodatario, ai fini della prova del suo diritto all'agevolazione, **non è tenuto a dimostrare un concreto potere di fatto sul bene e della sua concreta disponibilità**, in quanto «**la sussistenza del comodato ... integra, quale titolo idoneo alla detenzione, anche la prova della sussistenza di quest'ultima**» (Cass., [n. 1975/2022](#)), tuttavia, osservano i giudici di Piazza Cavour, richiamando sempre il precedente citato (Cass., [n. 1975/2022](#)), a fronte della prova dell'esistenza di un contratto di comodato rimane, comunque, «**salva la possibilità della contestazione e della prova contraria da parte dell'Ufficio, ovvero dell'allegazione di una situazione oggettiva concreta difforme da quella riconducibile alla fonte negoziale accertata**», in ipotesi configurabile nel caso in cui si accerti «**la natura meramente fittizia**» del comodato.

## ***TeamSystem ed Euroconference al Convegno Nazionale UNGDCEC di Cagliari***

di **Milena Montanari**



### **Un appuntamento centrale per la categoria**

TeamSystem ed Euroconference saranno presenti anche quest'anno al **Convegno Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC)**, in programma il **2 e 3 ottobre 2025 al Teatro Lirico di Cagliari**. L'iniziativa si conferma come uno dei momenti più significativi di incontro e confronto per la categoria: un'occasione in cui professionisti, istituzioni e realtà del settore dialogano sulle trasformazioni che ridefiniscono il ruolo del commercialista.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo figura il workshop organizzato da **TeamSystem**, con il supporto di Euroconference, dal titolo **"Dalla compliance alla consulenza: guidare la crescita e la transizione digitale delle imprese"**, in programma **venerdì 3 ottobre al mattino**.

### **Il contributo di TeamSystem e UNGDCEC**

Il workshop vedrà la partecipazione di **Matteo Morici**, Product Director – BU Professional Solutions di TeamSystem, e di **Stefano Dovier, dottore commercialista**. Per UNGDCEC interverranno **Matteo Cangini**, Delegato della Fondazione Centro Studi per "IA, digitalizzazione e frontiere della professione", **Simone De Giosa**, Presidente della Commissione "IA, digitalizzazione, data science e frontiere della professione", con la moderazione di **Carla Angius**, Segretaria della medesima Commissione. Un panel che testimonia la volontà di costruire un dialogo fattivo tra innovazione tecnologica e visione della professione, mettendo a confronto esperienze e prospettive diverse ma complementari.

### **I tre assi del confronto**

Il programma dell'incontro si articolerà attorno a tre direttrici tematiche, che riflettono le sfide

più attuali per gli **Studi**:

1. **Digitalizzazione** – il commercialista come consulente digitale e formatore culturale. La trasformazione tecnologica non riguarda solo i processi interni, ma richiede di accompagnare le imprese in un percorso di crescita che parte dalla consapevolezza digitale.
2. **Competenze non tecniche** – il fattore umano nell'era dell'automazione. Abilità relazionali, comunicative e gestionali diventano decisive per completare le competenze tecniche e rafforzare la capacità di guidare i clienti.
3. **Rapporto fiduciario e ruolo strategico** – da gestore della compliance a partner di fiducia. Il professionista è sempre più chiamato a interpretare i dati, anticipare i bisogni e costruire soluzioni su misura per le imprese, assumendo un ruolo di vero alleato nella pianificazione e nello sviluppo.

## Perché partecipare

Il workshop offrirà spunti operativi per ripensare l'attività dello **Studio**, trasformando l'obbligo normativo in opportunità di crescita e consolidando il valore del commercialista come punto di riferimento strategico. La prospettiva di TeamSystem ed Euroconference, unita alla visione di UNGDCEC, garantirà un confronto concreto e immediatamente utilizzabile nella pratica professionale.

Partecipare al Convegno significa non solo aggiornarsi sulle novità che impattano la professione, ma anche confrontarsi con chi sta guidando il cambiamento, condividendo esperienze e strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide che attendono gli **Studi** nei prossimi anni.